

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 11

DATA: 07/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

L'anno Duemilaventi, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 19.30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1. MOLINARI Davide	X	
2. PERONI Maria Lucia	X	
3. FENOGLIETTI Alessandro	X	
4. FORTI Manuela	X	
5. CARETTI Stefania	X	
6. CARETTI Alessia		X
7. BRIZIO Anna	X	
8. ANTONIAZZA Natalino	X	
9. STUPPIA Vincenzo	X	
10. CALANDRIELLO Andrea		X
11. REGAZZONI Laura	X	
TOTALI	9	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Giovanni Boggi.

Il Presidente Molinari Davide, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Caprezzo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto, in particolare, l'Allegato A alla delibera 443/2019, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Considerato che, a seguito della sopra citata delibera di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Dato Atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Richiamate la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la deliberazione n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito (COUB) il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

• l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020; Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 29/03/2019; Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021; Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 30/09/2020;

Considerato che:

con l'art.107, comma 2, del D. L. "Cura Italia" il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020 e che si ritiene differita anche la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

la conversione in legge del Decreto Legge 34/2020 ha differito, ulteriormente, al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed approvazione dei regolamenti e tariffe dei tributi locali;

l'ulteriore proroga, disposta dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ha stabilito il termine per l'approvazione del bilancio previsionale al 31 ottobre 2020;

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che, come previsto dall'art. 1, comma 688, della legge 147 del 2013, gli Enti Locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Caprezzo per l'emissione del ruolo di acconto individua la scadenza nel giorno 30 novembre 2020;

Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il vigente Regolamento Comunale della TARI;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49;

Visto il parere del Revisore del Conto reso ai sensi dell'art. 239, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il risultato unanime della votazione espressa in forma palese,

Presenti e votanti.. n°:	9
Astenuti n°:	0
Voti favorevoli..... n°:	9
Voti contrari..... n°:	0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate nell'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/05/2019;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verbania, nella misura del 5%;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 6) di dichiarare, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to: Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott. Giovanni Boggi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott. Giovanni Boggi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott. Giovanni Boggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott. Giovanni Boggi

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, li

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giovanni Boggi

=====

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Aurano,

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.